REGOLAMENTO (CE) N. 1501/94 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi totalmente;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

ALLEGATO

Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0710 21 00	*10	Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	0
ex 0711 90 60	*11 *91	Funghi, esclusi i funghi della specie Agaricus spp., temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0712 30 00	*17 *24	Funghi, esclusi i funghi della specie Agaricus spp., disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (b)	0
ex 0713 33 90	*20	Fagioli bianchi secchi, della specie Phaseolus vulgaris, la cui proporzione del prodotto trattenuto da un setaccio avente apertura di un diametro di 8 mm non supera in peso il 2 %, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0804 10 00	*11 *21	Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (a)	0
ex 0804 10 00	*12 *22	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a)	0
ex 0810 40 50	*10	Frutti del Vaccinium macrocarpon, freschi	0
ex 0810 90 80	*10	Frutti della rosa canina, freschi	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 99	*66 *67	Frutti del genere Vaccinium, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 0811 90 99	*40	Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.